

L'Amministrazione a limitare la quota dello stipendio che può essere destinata all'ammortamento del mutuo, per evitare acquisti non proporzionati alle condizioni economiche di ciascun impiegato.

L'ultima comma del citato art. 3 del Regolamento dispone una ulteriore limitazione stabilendo che il prezzo dell'appartamento non debba in ogni caso superare le L. 135.000, e ciò anche quando la quota mensile destinabile all'ammortamento del mutuo consente un mutuo superiore alla detta somma.

Nell'applicazione del Regolamento si è dovuto rilevare che tale ulteriore limitazione, giustificata dalle finalità del Regolamento stesso, è eccessivamente ristretta per quanto si riferisce ai funzionari di grado I. Capo Servizio molti dei quali, in base alla disponibilità mensile calcolata con i criteri fissati dal comma b) dell'art. 3 del Regolamento, potrebbero ottenere un mutuo una somma notevolmente superiore a quella di L. 135.000, che nei casi di famiglia numerosa può non bastare per l'acquisto di un alloggio sufficientemente ampio e decoroso come la loro situazione richiederebbe.

Sembra quindi opportuno per i funzionari di grado I elevare da L. 135.000 a L. 200.000